

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2002614** Data: **13.02.2014**

Oggetto: **comunicazione annuale dati IVA 2013**

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2013

Gentile Associato,

si ricorda che entro venerdì **28 febbraio 2014** dovrà essere trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la *Comunicazione annuale dati IVA* relativa all'anno 2013.

Il modello di Comunicazione annuale IVA è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011.

PREMESSA

La **Comunicazione annuale dei dati IVA** non sostituisce la Dichiarazione annuale IVA, mentre la Dichiarazione annuale IVA se presentata in via autonoma entro il mese di febbraio esonera dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale.

Il modello di **Comunicazione annuale dei dati IVA** approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è prelevabile gratuitamente dal sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Non si tratta di una Dichiarazione ma di una **Comunicazione** che fornirà allo Stato i dati necessari per determinare le risorse che ogni stato membro deve versare alla Comunità Europea.

Il termine di presentazione è stabilito entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Nel modello non si devono considerare eventuali operazioni di conguaglio o rettifica annuale quale ad esempio la rettifica della detrazione derivante dall'applicazione del pro-rata, queste rettifiche sono di competenza della Dichiarazione annuale IVA.

Con le note che seguono cercheremo di fornire le istruzioni operative per la compilazione del modello di Comunicazione annuale IVA riferito alle operazioni 2013.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

La **Comunicazione annuale dei dati IVA**, deve essere **presentata da tutti** i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non obbligati a effettuare le liquidazioni periodiche IVA; **dal 2011 sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che presentano la Dichiarazione annuale IVA autonoma entro il mese di febbraio.**

Sono inoltre esonerati:

- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno cui si riferisce la Comunicazione un **volume d'affari** non superiore a **25.000,00** Euro, ancorché tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (limite così modificato dall'art. 10 D.L. 78/09);
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (**nuovo regime dei "minimi"**);
- i soggetti che presentano la Dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio;

- i contribuenti (es. le Agenzie) che per l'anno di imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. L'esonero non si applica in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie o di operazioni soggette a reverse-charge;
- esercenti attività di **giochi e spettacoli** esonerati dagli adempimenti IVA ex Art. 74 comma 6 purché non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA col metodo normale;
- imprese individuali che hanno **affittato l'unica azienda** e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
- soggetti **residenti in altro stato UE**, senza stabile organizzazione in Italia che hanno effettuato operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta nel nostro stato, ex art. 44 c. 3, 2° periodo del D.L. 331/93;
- soggetti sottoposti a **procedure concorsuali**.

Rimane l'obbligo di presentazione in questi casi particolari:

- soggetti con esclusivamente operazioni esenti, se nel periodo sono diventati debitori di I.V.A. a seguito dell'applicazione della particolare procedura del "Reverse Charge" (es. di acquisti di oro o argento puro o rottami).
- soggetti con esclusivamente operazioni esenti se nel periodo hanno registrato operazioni intracomunitarie.

DOVE E COME SI PRESENTA

La **Comunicazione annuale dei dati IVA** deve essere presentata **solamente in via telematica** con la possibilità di:

- **chiedere l'abilitazione** all'Ufficio delle Entrate, all'utilizzo della rete Entratel, quando sussiste l'obbligo di presentazione del mod. 770 semplificato o ordinario in relazione a un numero di percipienti superiore a 20;
- avvalersi di una società del Gruppo, nel caso si appartenga a un Gruppo di società in cui una è abilitata al servizio Entratel;
- chiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Internet Fisconline (www.agenziaentrate.gov.it sez. servizi on line) nel caso di esonero dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) perché non si sono operate ritenute oppure con obbligo di presentazione fino a 20 soggetti percipienti.

L'intermediario, che riceve la Comunicazione per l'invio o che assume l'incarico anche di predisporla, rilascia:

- 1) apposita ricevuta in carta libera contenente l'impegno a trasmettere telematicamente la Comunicazione annuale dei dati IVA;
- 2) copia della Comunicazione di avvenuta ricezione pervenuta dal sistema Entratel e copia originale della Comunicazione annuale inviata, entro 30 giorni dal termine dell'invio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La **Comunicazione annuale dei dati IVA** va presentata **entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno**.

Ricordiamo che i termini che cadono di sabato o in giorni festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

CASI PARTICOLARI

Presentazione per i contribuenti con attività separate

Ricordiamo che i contribuenti che svolgono più attività e che determinano l'I.V.A. in modo separato, presentano **un'unica Comunicazione annuale** riepilogativa dei dati IVA delle varie attività. Nel caso in cui una delle attività esercitate risulti esonerata dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA, i medesimi dati non dovranno essere riportati nella Comunicazione annuale in argomento.

Presentazione per le società aderenti alla liquidazione IVA di gruppo

Ogni società aderente alla liquidazione I.V.A. di gruppo ex art. 73 presenta una propria autonoma Comunicazione annuale dei dati IVA, riferita alla propria attività.

Operazioni Straordinarie e soggetti non residenti

In caso di operazioni straordinarie esistono regole particolari a secondo di quando sia intervenuta l'operazione e a secondo dell'eventuale estinzione di uno dei due soggetti che interviene nell'operazione.

Si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nelle istruzioni allegate al modello della comunicazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La **Comunicazione annuale dei dati IVA** contiene i dati riepilogativi dell'anno cui si riferisce, inoltre:

- non vanno riportate le operazioni escluse (ex Art. 15);
- si comunicano solo le operazioni riferite all'anno;
- non vanno considerati, ad esempio, il riporto del credito I.V.A. dell'anno precedente, i rimborsi richiesti, le compensazioni effettuate;
- non rileva l'eventuale credito IVA che si intende chiedere a rimborso.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Non essendo una Dichiarazione ma una Comunicazione, l'omessa presentazione della Comunicazione annuale IVA è sanzionata con l'ammenda da 258 a 2.065 Euro (art. 11 D.Lgs. 471/1997). Eventuali errori contenuti nella Comunicazione potranno essere corretti nella Dichiarazione annuale IVA.

Distinti saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli